

La pronuncia pone tre principi degni di nota.

1) "... l'omessa formale pubblicazione dei provvedimenti di ammissione delle imprese controinteressate, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo numero 50 del 2016, se da un lato fa venir meno l'onere di immediata impugnazione (cfr. TAR Molise 21 agosto 2017, n. 280), dall'altro non preclude la facoltà di impugnazione di tali provvedimenti prima dell'aggiudicazione della gara; la norma in questione, infatti, in deroga alla disciplina generale sull'interesse all'impugnazione degli atti di gara, ha inteso qualificare tali atti come immediatamente lesivi e come tali suscettibili di immediata contestazione".

2) Il RUP, può legittimamente provvedere, "prima del termine di presentazione delle offerte e nel pieno rispetto del principio della par condicio, a coordinare le previsioni del disciplinare di gara circa il possesso dei requisiti di partecipazione con l'ipotesi - pacificamente ammessa dalla disciplina di settore - che consente la partecipazione alla gara anche ai raggruppamenti di imprese, specificando, in questa ipotesi, il criterio di ripartizione dei requisiti di capacità tecnico organizzativa all'interno del RTI, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 83, comma 8 del d. lgs. 50/2017, e le modalità per comprovarne il possesso." (Nel caso di specie "Il disciplinare di gara infatti nulla precisava circa le modalità di ripartizione dei requisiti di capacità tecnico organizzativa tra le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese e neppure circa le modalità per dimostrare il possesso dei predetti requisiti.")

3) "... dall'art. 83, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016 si desume ... il principio ..., coerentemente con la natura e la ratio dei RTI, laddove è rimessa al bando l'indicazione "di eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti", ferma, in caso contrario, l'operatività della regola generale della cumulabilità dei requisiti tra i partecipanti al raggruppamento temporaneo e fermo l'obbligo di legge, nel caso di specie pacificamente rispettato, che impone alla mandataria di possedere i requisiti in parola in misura maggioritaria." (Nel caso di specie la ricorrente contestava l'infrazionabilità di un requisito di capacità tecnico-organizzativa per partecipare alla gara. Il Tar rileva che la censura "non trova fondamento né nella legge né nel bando ed è anche in contrasto con la ratio sottesa alla previsione delle modalità di partecipazione mediante forme di aggregazione con finalità proconcorrenziale.")

(a cura dell'avv. Simonetta Cipriani)